

Comune di Orosei

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO
PUBBLICO

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.05.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 05.02.2016

Indice

Comune di Orosei	1
REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO	1
PUBBLICO	1
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.	1
Indice	2
Capo I Occupazioni e relative Concessioni.....	5
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 2 Oggetto della tassa	5
Art. 3 Soggetti attivi e passivi.....	5
Art. 4 Misura delle tariffe	5
Art. 5 Definizioni.....	6
Art. 6 Autorizzazione e concessione di occupazione	6
Art. 7 Occupazioni di urgenza	6
Art. 8 Domanda di concessione.....	7
Art. 10 Contenuto dell'atto di concessione.....	8
Art. 11 Occupazioni abusive.	9
Art. 12 Obblighi del concessionario.....	10
Art. 13 Specificazione degli obblighi in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri	10
Art. 14 Manutenzione delle opere.....	11
Art. 15 Decadenza dell'autorizzazione.....	11
Art. 17 Revoca, modifica o sospensione dell'autorizzazione	11
Art. 18 Rinnovo dell'autorizzazione.....	12
CAPO II - Tipologie di occupazione.....	12
Art. 19 Occupazioni occasionali	12
Art. 20 Occupazioni con Fosse Biologiche, Pozzetti od altro	13
Art. 21 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	13
Art. 22 Mestieri girovaghi ed artistici	14
Art. 23 Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	14

CAPO III- DISCIPLINA TARIFFARIA	15
Art. 24 Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche	15
Art. 25 Occupazioni permanenti e temporanee soggette a pagamento.	15
Art. 26 Tariffe.....	16
Art. 27 Esenzione della tassa	16
Art. 28 Denuncia e versamento della tassa.....	16
Art. 29 Passi Carrabili	16
CAPO IV-Disciplina di installazione e gestione di dehors.....	17
Art. 30 Definizioni	17
Art. 31 Composizione	17
Art. 32 Ubicazione e dimensioni.	18
Art. 33 Proroga dehors stagionali	19
Art. 34 Attività.....	19
Art. 35 Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors.....	20
Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente.....	20
Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione del canone degli anni successivi.	20
Nessun altro onere o rimborso a qualsiasi titolo è dovuto dal comune al concessionario.	20
Art. 36 Danni arrecati.....	20
Art. 37 Manutenzione degli elementi dell'area occupata.	20
Art. 38 Sospensione e revoca della concessione	21
Art. 39 Sanzioni.....	21
CAPO V- Caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di Dehors.....	22
Art. 40 ELEMENTI DI ARREDO	22
Tavoli e sedie:	22
Apparecchi riscaldanti:	22
Impianto di illuminazione:.....	22
Fioriere e elementi di delimitazione :	22
Art. 41 ELEMENTI DI COPERTURA (TIPOLOGIE, MATERIALI E COLORI)	23
Ombrelloni:	23
Tende a falda (a telo teso o pantalera):	24
Tende a falda con montante:	24

Copertura a doppia falda:	24
Coperture a capottina :	25
Copertura a padiglione:	25
Copertura a vela:	25
Copertura a gazebo:	25
Art. 42 Permessi autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda nel caso di occupazione di suolo pubblico con realizzazione Dehors	26
Una volta acquisita l'autorizzazione relativa all'occupazione del suolo pubblico dovrà essere presentata presso ufficio SUAP la DUAAP con relativi allegati tecnici	26
Art. 43 Documentazione Fotografica	27
Art. 44 Acquisizione pareri dei competenti uffici comunali	27
Art. 45 Disposizioni transitorie	27

Capo I Occupazioni e relative Concessioni

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico nel comune di OROSEI.

In particolare nel capo V il presente regolamento disciplina la collocazione sul suolo pubblico, a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia individuati come dehors, inerenti l'arredo urbano.

L'obiettivo è quello di:

- 1) potenziare le qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio con adeguati spazi per la somministrazione, intrattenimento della clientela e commercializzazione;
- 2) creare nuove attività commerciali

In qualunque caso dovrà essere garantita la fruibilità dello spazio pubblico urbano, con particolare riguardo al tessuto urbano storico, nonché quella dei beni storico-culturali che su di esso insistono e assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di promozione turistica.

Sono escluse dal presente regolamento l'occupazione del suolo pubblico nelle aree pinetate litoranee.

Art. 2 Oggetto della tassa

Oggetto della tassa sono le occupazioni di qualsiasi natura, del suolo pubblico effettuate anche senza titolo, nelle strade nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Art. 3 Soggetti attivi e passivi

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4 Misura delle tariffe

Le tariffe sono regolamentate con atto di Giunta Comunale e possono essere modificate, entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Il mancato adeguamento tariffario entro i termini di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore per l'anno precedente.

Art. 5 Definizioni

Con il termine di “ suolo pubblico “ usato nel presente regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.

Art. 6 Autorizzazione e concessione di occupazione

E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente ufficio Attività produttive su richiesta dell'interessato.

Le occupazioni occasionali di cui all'articolo 19 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 19

Detta comunicazione, deve essere effettuata, per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 7 Occupazioni di urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla contestuale comunicazione al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni e provvederà a dare contestuale comunicazione formale all'Ufficio per la riscossione del canone di occupazione.

Art. 8 Domanda di concessione

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, deve rivolgere apposita domanda al Comune.

La domanda va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

La domanda deve contenere:

- a. L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b. L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c. L'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d. La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Alla Giunta comunale spetterà previa verifica della conformità della richiesta al presente regolamento e alla normativa, la valutazione insindacabile circa l'opportunità di concedere l'area ad esclusione delle occupazioni di piccola entità come fioriere, vetrine, cantieri edili.

Tale valutazione si basa sui seguenti criteri :

- la fruibilità dello spazio pubblico urbano, con particolare riguardo al tessuto urbano storico, nonché quella dei beni storico-culturali che su di esso insistono
- il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di promozione turistica.
- valutazione circa la possibilità di dedicare spazi parcheggi ad altri utilizzi;

In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base :

- al criterio della priorità nella presentazione della domanda
- alla funzionalità dello stesso rispetto all'attività principale (distanza)
- avere già concessioni in essere

L'eventuale diniego da parte della Giunta va opportunamente motivato.

Per quanto riguarda la possibilità di posizionare da parte di privati cittadini o attività commerciale vasi ornamentali e fioriere con sola funzione estetica deve essere presentata regolare richiesta per poterne avere

autorizzazione previa verifica da parte dell'ufficio competente della conformità al codice della strada e alla normativa inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche.

In zona A per le fioriere ed i vasi ornamentali non è consentito l'impiego di materiali plastici o di conglomerato cementizio.

Art. 9 Rilascio dell'atto di concessione

Una volta acquisito il parere favorevole da parte della Giunta, nei casi in cui questo è richiesto, viene rilasciata la concessione all'occupazione del suolo pubblico da parte dell'Ufficio commercio.

La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.

E' fatto obbligo al concessionario di presentarsi presso il competente ufficio per ritirare l'atto di concessione prima del giorno da egli indicato, nella sua stessa richiesta di concessione, quale data di inizio dell'occupazione.

L'occupazione del suolo pubblico senza la concessione espone all'irrogazione di una sanzione pari a € 50 al giorno.

La concessione si intende comunque rilasciata ad ogni effetto, a decorrere dal giorno del ritiro della stessa.

Con riferimento a suddetta data è quantificato il canone dovuto ed è autorizzata l'occupazione oggetto della concessione.

Il concessionario è tenuto ad iniziare l'occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione.

Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente comunicato al Comune l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al pagamento del canone quantificato nell'atto di concessione.

Nel caso che la domanda di occupazione sia rivolta alla installazione di Dehors o in generale al posizionamento di cartellonistica o realizzazione di opere normate dal D.Lgs 42/2004, successivamente all'acquisizione della concessione dovrà essere presentata allo sportello SUAP del Comune la DUAAP con relativi allegati tecnici.

Si rimanda al capo IV del presente regolamento per quanto riguarda la Disciplina di installazioni e gestione di dehors.

Art. 10 Contenuto dell'atto di concessione.

Nell'atto di concessione sono indicate:

- a. la durata dell'occupazione;
- b. la misura dello spazio concesso;

c. le condizioni alle quali il comune subordina la concessione.

La concessione viene sempre accordata:

- a. A termine, per la durata massima di 5 anni;
- b. Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c. Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente servizio;
- d. Con facoltà da parte del comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di proroga, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in ripristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'amministrazione comunale.

Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante, di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

A tal fine l'occupante è tenuto a garantire

nelle strade Statali : uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 2 m (art. 28 Regolamento di esecuzione codice della strada)

nelle altre strade : uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 1 m

Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la civica amministrazione.

In caso di denegato rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 11 Occupazioni abusive.

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a. Difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b. Che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

Verrà irrogata una sanzione pari a € 1.000 per contestazione e € 50 al giorno per proseguimento dell'occupazione successivamente alla contestazione.

Art. 12 Obblighi del concessionario

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto a:

- a. Ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia del provvedimento che autorizza l'occupazione stessa;
- b. A mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c. A provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d. A non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e. Ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;
- f. Ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, di provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal comune o da altre autorità;
- g. A collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli pubblici e privati, a predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 13 Specificazione degli obblighi in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri

Gli obblighi del concessionario in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri sono i seguenti:

- a. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico;
- b. Evitare l'uso di materiale arrugginito;
- c. Proteggere adeguatamente tutte le parti sporgenti contudenti, al fine di garantire l'incolumità dei passanti;
- d. Evitare depositi liquidi scoperti, in particolare fuori dell'orario di lavoro;

e. Evitare di utilizzare l'area di cantiere per accatastamento protratto nel tempo di materiale improprio o materiale di risulta derivante da demolizioni o scavi;

2. Nel caso di cantieri abbandonati o messi in opera senza osservare le norme previste, anche nel rispetto della sicurezza e del decoro, l'amministrazione comunale intima al concessionario di adempiere entro un congruo termine.

Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, l'amministrazione interviene in sostituzione del concessionario per eliminare situazioni di pericolo, anche con interventi temporanei, addebitando il relativo costo al concessionario.

h) è severamente vietato lo smaltimento della malta cementizia e di qualunque materiale proveniente dai cantieri edili e dal dilavamento delle attrezzature nelle reti di raccolta delle acque bianche.

Art. 14 Manutenzione delle opere

La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi e aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.

Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal comune.

Art. 15 Decadenza dell'autorizzazione

Sono causa della decadenza dell'autorizzazione:

- a. Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b. La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c. L'uso improprio del diritto di occupazione, per il quale specifico uso è stata concessa autorizzazione, o il suo esercizio in contrasto con norme o regolamenti;
- d. La mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione senza mancato motivo, nei sessanta giorni successivi al conseguimento del permesso in caso di occupazione permanente, ovvero nei cinque giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

Art. 17 Revoca, modifica o sospensione dell'autorizzazione

Tutte le autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base ad apposite disposizioni dei competenti uffici comunali.

Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero, debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha diritto di revocare l'autorizzazione.

La revoca di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

La revoca è disposta dal funzionario incaricato, con apposita disposizione di sgombero e di riduzione in ripristino del bene occupato, preceduta da una perizia tecnica attestante il pubblico interesse di cui al comma 2 del presente articolo.

Nella disposizione di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo di messo comunale o per mezzo di raccomandata A/R.

Il provvedimento di revoca per necessità per pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune ed a terzi.

Art. 18 Rinnovo dell'autorizzazione

I provvedimenti di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'onere di presentare almeno due giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

CAPO II - Tipologie di occupazione

Art. 19 Occupazioni occasionali

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 8 ore .

Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata, a richiesta degli interessati, un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 20 Occupazioni con Fosse Biologiche, Pozzetti od altro

1. L'installazione di manufatti in genere (fosse biologiche, pozzetti od altro) può avvenire previo rilascio di apposita autorizzazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. sia verificata e documentata l'ASSOLUTA indisponibilità di usufruire di altre aree private (anche di altra proprietà);
- b. attenta analisi dell'impianto esistente in relazione alla situazione delle infrastrutture preesistenti e della tipologia strutturale, al fine di individuare la soluzione più idonea;
- c. l'installazione dei manufatti deve avvenire prevalentemente sulla sede del marciapiede e gli stessi dovranno essere rimossi allorquando sia possibile uno smaltimento attraverso l'allacciamento alla pubblica fognatura, senza il previo trattamento;
- d. l'amministrazione comunale si riserva la possibilità in ogni momento di procedere all'esecuzione di lavori sulla sede pubblica indipendentemente dalla presenza di eventuali manufatti che dovranno essere rimossi a totale cura e spesa del concessionario;
- e. potranno essere utilizzati in particolari casi manufatti di dimensioni ridotte o di diversa tipologia, salvo verificare preventivamente l'idoneità del sistema di smaltimento.

Resta inteso che il Comune si riterrà sollevato ed indenne da qualsiasi protesta o molestia anche giudiziale, che con la presente autorizzazione potesse venire a terzi, intendendosi che la concessione medesima viene rilasciata senza pregiudizio dei terzi stessi, e fatti salvi eventuali nulla – osta di altri Enti.

Rimane pertanto convenuto che il richiedente sarà unico ed assoluto responsabile per eventuali conseguenze penali o civili che potessero derivare a cose o persone per qualsiasi ragione, in conseguenza di tale occupazione.

Art. 21 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere l'assenso comunale.

L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc.

Art. 22 Mestieri girovagli ed artistici

Coloro che esercitano mestieri girovagli ed artistici non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 23 Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e nei parcheggi e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva autorizzazione del comune.

Per il commercio su aree pubbliche di mercato si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n° 5 del 18/05/2006.

I venditori che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forme e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Per l'installazione di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri prodotti è necessaria la relativa autorizzazione.

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, è necessario l'ottenimento della relativa autorizzazione.

Le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico – artistico – monumentale e dell'arredo urbano.

E' facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

CAPO III- DISCIPLINA TARIFFARIA

Art. 24 Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente regolamento.

Per le aree occupate è dovuto il pagamento della TARES.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere o per fasce orarie.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti tre categorie:

- Centri Abitati
- Fuori dei centri abitati
- aree litoranee
- Aree a verde, campi sportivi, mercato

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari, le frazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Art. 25 Occupazioni permanenti e temporanee soggette a pagamento.

1. Sono occupazioni soggette al pagamento della tassa:

- a. Chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettano sul suolo;
- b. Isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- c. Passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o a i fondi che espongono il segnale di divieto di sosta;
- d. Occupazioni del sottosuolo o del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, occupazione con pali di legno, ferro, cemento, travi e tralicci;
- e. Occupazione di suolo e sottosuolo con distributori di carburanti e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
- f. Steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- g. Banchi, veicoli, mostre stands pubblicitari, capannoni smontabili;
- h. Tende solari, tavoli, sedie, ombrelloni e quanto altro faccia parte delle tipologie di dehors, meglio specificate al Capo IV
- i. Pali porta insegne, pubblicità e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- j. Mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Art. 26 Tariffe

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa indicate nella tabella approvata con atto di Giunta Comunale.

Art. 27 Esenzione della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 507/1993. In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a. Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione per i primi due giorni;
 - b. Commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
 - c. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - d. Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore a 8 ore;
 - e. Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potature di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore e comunque non oltre i 2 giorni;
 - f. Occupazioni temporanee con fiori o piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
 - g. Occupazioni con fiori o piante da parte di cittadini
 - h. Occupazioni effettuate da organizzazioni di volontariato che svolgano, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti delle organizzazioni.
 - i. Sono altresì esenti le occupazioni, autorizzate dall'ufficio urbanistica, aventi le caratteristiche di arredo urbano anche se con spese di installazione e manutenzione a carico del privato e le occupazioni effettuate in occasioni di manifestazioni patrocinate dal Comune.
- l. Sono esenti i passi carrabili che non espongono il segnale di divieto di sosta.

Art. 28 Denuncia e versamento della tassa

1. Gli adempimenti connessi alla denuncia e al versamento della tassa avvengono con le modalità di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29 Passi Carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso ai veicoli di proprietà privata.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura all'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

4. Il comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, previo rilascio di apposito cartello segnaletico con costo a carico del contribuente, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

In tale caso la superficie tassabile è ottenuta dal prodotto della larghezza effettiva del passo per la profondità forfettaria di mt. 1.50. Tale superficie non può essere comunque inferiore a mq. 6.

7. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune.

La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

8. Per la realizzazione di passi carrabili di nuova costruzione devono essere osservate anche le norme contenute nell'art. 46 del D.P.R. 495/1992, Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

9. Il comune rilascia apposito cartello di divieto di sosta per la segnalazione del passo carrabile ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera 3°) del D.P.R. n.495/1992.

Il costo del segnale è a carico del contribuente e dovrà essere versato direttamente alla tesoreria comunale e dovrà essere presentata la ricevuta alla Polizia Municipale al momento della consegna del cartello.

Il costo del cartello viene fissato con atto della Giunta Comunale.

CAPO IV-Disciplina di installazione e gestione di dehors

Art. 30 Definizioni

Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

Per dehors continuativo si intende la struttura posta sul suolo pubblico per un periodo complessivo non superiore a cinque anni, rinnovabili, a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 31 Composizione

Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo sono classificati come di seguito indicato:

a. Arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a due metri);

- b. Elementi complementari di copertura e riparo;
- c. Elementi accessori : elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta di rifiuti;
- d. Elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico – sanitaria.

Art. 32 Ubicazione e dimensioni.

L'installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che dispongano di servizi igienici.

I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

Non è consentito occupare spazio e installare dehors in prossimità di intersezioni viarie.

Qualora la distanza dall'intersezione sia inferiore a cinque metri, sarà vincolante il parere del Comando di Polizia Municipale.

E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio che di norma non deve essere inferiore a metri due per le strade statali e metri 1 per le altre strade.

L'autorizzazione non potrà inoltre essere concessa qualora il dehors arrechi ostacolo alla visuale di sicurezza e contrasti con le norme del Codice della Strada.

Nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs 22/01/2004 n. 42 deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire almeno una visuale prospettica e garantendo una fascia di rispetto, libera da arredi, non inferiore a m. 3,5.

Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, dovrà rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.

Nell'atto di richiesta il concessionario dovrà produrre una autocertificazione che attesti la disponibilità dei servizi igienici nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici.

Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

L'occupazione di suolo e la collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario, o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi dell'esercizio stesso.

E' consentito installare dehors ove per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade qualora vengano rimosse le condizioni di pericolo eventualmente rilevate dal comando polizia municipale.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili con rampe d'accesso all'interno dell'area data in concessione.

Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimosso, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse.

Non è consentito installare dehors se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblico.

Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada.

In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.

Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che ai mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3.50, salvo deroghe espressamente concordate con la polizia Locale

E' cura del concessionario collocare adeguata segnalazione ed in particolare, la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.

Deve essere lasciato uno spazio libero, per flussi pedonali, di almeno:

2 metri sui marciapiedi adiacenti strade statali

1 metro nelle altre strade

Di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno .

Se il dehors viene concesso per una superficie tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore ai 50 mq dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

Art. 33 Proroga dehors stagionali

La concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni prima la scadenza originaria .

Resta fermo che la durata complessiva di installazione non potrà superare i 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

Art. 34 Attività

Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico – sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

Nei dehors sono consentiti intrattenimenti musicali nel rispetto dei limiti previsti nella zonizzazione acustica e che in ogni caso non devono creare pregiudizio alla quiete pubblica.

Art. 35 Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors

Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato dal soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso.

In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

ogni qual volta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione , non realizzabili con soluzioni alternative.

In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti.

Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.

Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente.

Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi saranno a carico del concessionario.

Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente.

Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione del canone degli anni successivi.

Nessun altro onere o rimborso a qualsiasi titolo è dovuto dal comune al concessionario.

Art. 36 Danni arrecati

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, l'ufficio competente, relativamente al danno provocato, provvederà all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 37 Manutenzione degli elementi dell'area occupata.

E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico – sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni estetiche con cui è stato autorizzato.

L'eventuale sostituzione di arredi con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

In occasione della chiusura dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno.

Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento di dehors.

Art. 38 Sospensione e revoca della concessione

La concessione è sospesa quando:

- a. Gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa
- b. Agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- c. La mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico – sanitarie.

Nel caso di sospensione, l'occupazione di suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

E' inoltre motivo di revoca della concessione effettuare intrattenimenti musicali che creino pregiudizio alla quiete pubblica.

La concessione è revocata, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini e nei tempi indicati dalla diffida stessa, quando:

- a. Le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
- b. In caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie.
3. I presupposti di fatto per l'applicazione dei precedenti provvedimenti sono accertati dal Corpo di Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 39 Sanzioni

Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

CAPO V- Caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di Dehors

Art. 40 ELEMENTI DI ARREDO

Tavoli e sedie:

Tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile.

I tavoli saranno di forma rotonda, quadrata o rettangolare. Le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli.

Nel centro storico tavoli e sedie dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.

Nelle zone A : potranno essere in acciaio inox, in metallo verniciato, in metallo con finitura satinata, in legno. E' vietato l'uso di arredi in plastica.

Nelle zone B e C non ci sono limitazioni all'impiego di materiali e colori, a condizione che questi ultimi siano scelti in armonia con il contesto in cui si inseriscono.

Le sedie dovranno essere coordinate ai tavoli nei materiali, nei colori e nello stile ed avere forma e disegno quanto più lineare possibile.

I Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate, ossia costituite da strutture modulari mobili.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Apparecchi riscaldanti:

è consentita l'installazione di funghi riscaldanti funzionanti a gpl, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio.

Impianto di illuminazione:

l'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed alla legge 46/90. Le luci di illuminazione dovranno essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

Fioriere e elementi di delimitazione :

L'impiego di fioriere e di vasi ornamentali con forma cubica parallelepipeda, cilindrica è ammesso in tutto il territorio comunale.

Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Sono adottabili fioriere o recinzioni quali: cordoni, balaustre, pannelli paravento.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali tra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Le fioriere poste a delimitazione dell'area devono essere sempre piantumate.

E' ammessa la possibilità di applicare chiusure frontali o laterali con pannelli in materiale plastico trasparente o vetro antisfondamento.

Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

Le fioriere o i vasi posti a delimitazione di un dehors dovranno essere uguali tra di loro.

Nelle piazze e negli assi storici, ricadenti in zona A le fioriere dovranno essere dello stesso tipo e colore , adeguandosi eventualmente a quelle già installate nella stessa piazza o nella stessa strada.

Negli ambiti B le fioriere dovranno essere dello stesso tipo all'interno di ciascun parco e giardino individuato.

L'altezza massima delle fioriere non dovrà superare i 50 cm, tranne casi particolari che potranno essere concordati con l'A.C e l'altezza complessiva compresa l'essenza a dimora non dovrà superare i mt. 2,20.

In zona A per le fioriere ed i vasi ornamentali non è consentito l'impiego di materiali plastici o di conglomerato cementizio.

In generale il materiale per le fioriere dovrà essere scelto in accordo con le altre componenti del dehors e con l'ambiente.

Le essenze arbustive da porre a dimora devono essere del tipo sempreverdi,

Non è ammesso l'impiego di essenze quali piante grasse, piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie, piante velenose.

Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate , né infestate da parassiti.

Art. 41 ELEMENTI DI COPERTURA (TIPOLOGIE, MATERIALI E COLORI)

Ombrelloni:

Possono essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

In zona A dovranno avere una solida struttura in legno naturale, con palo centrale o laterale.

Il telo di copertura dovrà essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna.

Per ogni esercizio commerciale gli ombrelloni saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche costruttive, colori e personalizzazioni.

In zona B e C dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato.

Il telo di copertura dovrà essere in tinta unita in colori tradizionali.

Tende a falda (a telo teso o pantalera):

Sono costituite da uno o più teli retraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo.

Saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate.

Gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici.

L'impiego delle tende a falda è ammesso su tutto il territorio urbano .

In zona A i sostegni metallici dovranno essere verniciati preferibilmente in colore grigio grafite medio.

I teli dovranno essere in tinta unita di colore panna.

In zona B e C non ci sono limitazioni all'impiego di materiali.

I teli potranno essere in tinta unita ricercando una armonia cromatica con gli edifici circostanti.

Tende a falda con montante:

costituite da uno o più teli retraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e con montanti di appoggio al suolo.

Anche in questo caso, saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici, non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata.

L'impiego delle tende a falda con montante è ammesso su tutto il territorio urbano.

Il telo di copertura dovrà essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna.

In zona B e C dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato.

Il telo di copertura dovrà essere in tinta unita in colori tradizionali.

Copertura a doppia falda:

si presenta con due soluzioni:

1) con struttura centrale di sostegno;

2) con montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei due lati minori.

Il telo di copertura dovrà essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna.

In zona B e C dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato.

Il telo di copertura dovrà essere in tinta unita in colori tradizionali.

Coperture a capottina :

si presenta con due soluzioni:

- 1) con struttura centrale di sostegno e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- 2) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

Non sono ammesse realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alle facciate degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati sui lati maggiori.

L'impiego di coperture a capottina con eventuale chiusura della testata, è consentito in tutto il territorio comunale.

Il telo di copertura dovrà essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna.

In zona B e C dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato.

Il telo di copertura dovrà essere in tinta unita in colori tradizionali.

Copertura a padiglione:

si presenta, di massima, con due soluzioni:

- 1) con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide;
- 2) a pianta centrale con struttura in metallo e/o in legno con copertura nervata e/o tesa.

L'impiego di coperture a padiglione è consentito in tutto il territorio comunale.

Il telo di copertura dovrà essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna.

In zona B e C dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato.

Il telo di copertura dovrà essere in tinta unita in colori tradizionali.

Copertura a vela:

costituita da telo acrilico o analogo, con montanti di appoggio al suolo in legno o metallo.

Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e qualora esistano, delle cornici delle stesse.

L'impiego di coperture a vela è consentito in tutto il territorio comunale.

Il telo di copertura dovrà essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna.

In zona B e C dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato.

Il telo di copertura dovrà essere in tinta unita in colori tradizionali.

Copertura a gazebo:

con struttura in metallo e/o in legno, senza chiusure frontali o laterali.

L'impiego di coperture a gazebo è consentito in tutto il territorio comunale

Non è consentito l'abbassamento verticale del telo di tende e coperture al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati.

Il telo di copertura dovrà essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna.

In zona B e C dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato.

Il telo di copertura dovrà essere in tinta unita in colori tradizionali.

Art. 42 Permessi autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda nel caso di occupazione di suolo pubblico con realizzazione Dehors

La richiesta di occupazione di suolo pubblico deve essere indirizzata all'Ufficio Attività produttive del Comune di Orosei utilizzando la modulistica:

- generalità del richiedente;
- numero di codice fiscale o partita iva del richiedente;
- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- dati della relativa licenza di somministrazione concessa dal Comune;
- indicazione della durata dell'occupazione di suolo pubblico desiderata e relativa superficie.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a - planimetria aerofotogrammetrica per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata con l'indicazione dell'area occupata dal dehors, con le relative dimensioni e la disposizione degli arredi (tavoli e sedute);
- b - documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors deve essere collocato;
- c - documentazione che illustri le forme, i materiali ed i colori degli elementi di arredo prescelto;
- d) - autocertificazione che attesti la disponibilità dei servizi igienici;
- f - atto di impegno contenente le seguenti condizioni:
 - 1) impegno alla rimozione del dehors alla scadenza dell'autorizzazione;
 - 2) impegno alla rimozione qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;
 - 3) impegno alla adeguata e costante pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
 - 4) impegno a non destinare il dehors ad usi diversi da quello per cui viene concesso (somministrazione).

Una volta acquisita l'autorizzazione relativa all'occupazione del suolo pubblico dovrà essere presentata presso ufficio SUAP la DUAAP con relativi allegati tecnici.

Art. 43 Documentazione Fotografica

Entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11 deve essere consegnata all' ufficio SUAP in duplice copia, la documentazione fotografica degli elementi installati.

Art. 44 Acquisizione pareri dei competenti uffici comunali

Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con dehors è subordinato al parere favorevole espresso da:

- Comando di Polizia Municipale in materia di viabilità;
- Ufficio Tutela Paesaggio per gli aspetti relativi all'impatto paesaggistico

Art. 45 Disposizioni transitorie

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sarà più possibile effettuare i rinnovi delle concessioni in essere
3. Le concessioni esistenti si dovranno adeguare alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
4. Eventuali manufatti esistenti potranno ottenere l' autorizzazione in sanatoria qualora rispettino le condizioni contenute nel presente regolamento.